

N 165/15 Ron

N 61/15 Report.

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente rel.
dott.ssa Caterina Passarelli	Giudice
dott.ssa Elena Rossi	Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13/2/2015;

ha pronunciato il seguente

DECRETO di OMOLOGA

del CONCORDATO PREVENTIVO della **Fier Costruzioni Meccaniche di Fier Franco** (art. 180 L.F.).

*

Il Tribunale,

Visti il piano, la proposta, l'attestazione e la restante documentazione ex art. 161 L. Fall. depositata da FIER Costruzioni Metalliche di Fier Franco, vista la nota integrativa depositata il 15/10/2014,

ritenuto che:

La procedura è di tipo liquidatorio e, poiché riguarda un'impresa individuale, prevede la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore, compresi i beni personali.

Il piano presentato prevede quanto segue:

- la cessione, tramite procedura competitiva, del ramo di azienda produttivo, già affittato alla Fier Costruzioni Metalliche srl, la quale ha formulato una proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda (l'accordo stipulato con Fier Costruzioni Metalliche srl prevede la compensazione del

prezzo di cessione con il debito per acollo relativo a TFR e altre indennità riferite ai lavoratori dipendenti e l'appostazione a titolo di acconto sul prezzo dei canoni di affitto corrisposti fino all'eventuale cessione);

– la cessione del magazzino (vi è un impegno di acquisto da parte della Fier Costruzioni Metalliche srl);

– l'incasso dei crediti, quantificati, ai fini concordatari, in euro 78.534,53 verso clienti e in € 23.500,00 circa verso erario ed enti previdenziali;

– la liquidazione di due immobili dei quali il Fier Franco è proprietario al 50%, con ricavo per la procedura, al netto dei debiti ipotecari, stimato in € 332.000,00;

– l'apporto di titoli e liquidità per € 50.000,00 circa complessivamente.

Il piano prevede la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 23,36%, oltre all'integrale soddisfazione dei creditori privilegiati e prededucibili entro il termine finale del 31/10/2017.

E' previsto il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, con l'attribuzione agli stessi degli interessi.

La proposta di concordato ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto;

Il Commissario Giudiziale ha espresso parere favorevole all'omologa e all'adunanza dei creditori del 4/12/2014 ha stimato nella misura del 9,30% la soddisfazione dei creditori chirografari.

La procedura ha avuto regolare svolgimento e la proposta di concordato ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Non vi sono ragioni ostative all'approvazione del concordato.

La proposta indica nel 31/10/2017 il termine finale per l'adempimento.

E' necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale.

Tenuto conto delle modalità di liquidazione previste dal piano e della necessità di assicurare un corretto e rapido svolgimento dell'attività

liquidatoria, si ritiene opportuno subordinare l'esecuzione del programma di liquidazione al parere del Commissario Giudiziale e all'approvazione del Comitato dei Creditori. Si ritiene congruo il termine di giorni 60 per la comunicazione del piano delle attività di liquidazione al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori.

Nello svolgimento di tali attività il liquidatore dovrà necessariamente rispettare le forme previste dagli artt. 105 – 108 ter L.F. salvo che diverse modalità di liquidazione non risultino previste, con riferimento ad uno o più beni oggetto della cessione, nella proposta di concordato approvata.

La persona del liquidatore viene scelta tra professionisti che hanno esperienza di procedure concorsuali e di interazione con il Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nel procedimento di omologa di concordato preventivo iscritto al n. di R.G. sopra indicato, così provvede:

- 1) omologa il concordato preventivo proposto da Fier Costruzioni Metalliche di Fier Franco, con sede legale in Vazzola;
- 2) nomina Liquidatore Giudiziale la dott.ssa Cristina Vecellio Segate di San Fior;
- 3) stabilisce che il liquidatore e il Commissario Giudiziale si atterranno alle seguenti disposizioni:
 - a) il Liquidatore entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse; tale piano dovrà essere sottoposto al parere del Commissario Giudiziale, approvato dal Comitato dei Creditori e vistato dal giudice delegato;
 - b) il Liquidatore individuerà le concrete modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella

proposta concordataria e, in difetto di previsione o in caso di superamento della stessa, nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108 ter L.F. tra i quali la regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed invio di informativa, almeno 3 giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice Delegato;

c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dando al contempo informazione al giudice delegato;

d) il Liquidatore richiederà il parere del commissario e del comitato dei creditori e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;

e) il Liquidatore procederà tempestivamente e comunque entro 90 giorni dall'omologa, al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;

f) il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante nota trimestrale, fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

g) il Liquidatore, alla scadenza di ciascun semestre, redigerà il rapporto riepilogativo sulla base del modello previsto per i curatori fallimentari ai sensi dell'art.33, comma 5, L.F. e lo comunicherà a mezzo di P.E.C. al commissario giudiziale che a sua volta, a mezzo di P.E.C., lo

comunicherà a tutti i creditori all'indirizzo comunicato ai sensi dell'art.171, comma 2, L.F. o dell'art.17 D.L.115/2012 e lo pubblicherà nell'area procedure concorsuali del sito del Tribunale di Treviso;

h) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

i) il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.F.;

j) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già intestato alla procedura; sono autorizzati i prelievi di fondi della procedura a firma congiunta del liquidatore giudiziale e del Commissario Giudiziale fino a concorrenza di € 20.000,00, oltre tale importo occorrerà la firma del mandato da parte del giudice delegato;

k) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato dal Presidente del Comitato dei Creditori;

l) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e approvati, previo parere del C.G., dal Comitato dei Creditori e vistati del giudice Delegato;

m) ultimate le operazioni di liquidazione, il Liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 L.F.;

4) nomina componenti del comitato dei creditori:

1. dott.ssa Mariagrazia Gottardi,

2. Italfer s.r.l.

3. Confartigianato Servizi s.r.l.

5) riserva al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento.

Si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, l.f.

Il Commissario Giudiziale e il liquidatore giudiziale sono tenuti ad utilizzare, per la gestione della procedura fallimentare, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale.

Treviso, 24 febbraio 2015

IL CANCELLIERE
Dott. Manuela LOPEZ
Depositato in data 25 FEB. 2015

IL CANCELLIERE
Dott. Manuela LOPEZ

Il Presidente